



**IL NUOVO REGIME SEMPLIFICATO PER CASSA**  
**Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art.1 commi 17-23**  
(Approfondimento aggiornato al 23/12/2016)

*A cura di Raffaella Pompei, dottore commercialista, funzionario dell'Ufficio fiscale di Confartigianato Udine*

Dal 1° gennaio 2017 la Legge di bilancio 2017 (Legge n.232 dell'11 dicembre 2016, pubblicata sul Supplemento Ordinario 57 della Gazzetta Ufficiale 297 del 21 dicembre 2016) introduce le seguenti rilevanti novità che impattano sui regimi contabili e fiscali delle imprese individuali e delle società di persone:

- viene quasi totalmente riscritto l'art.66 del DPR 917/1986 relativo al reddito delle imprese in contabilità semplificata e conseguentemente:
  - **viene abrogato il regime contabile semplificato** in vigore fino al 2016, regime che consentiva di evitare la rilevazione delle movimentazioni finanziarie ma che era comunque basato sul criterio di competenza economica (con conseguente necessità ad esempio di rilevare le rimanenze, le fatture da emettere e da ricevere, i ratei e i risconti);
  - per le imprese che non hanno i requisiti per l'applicazione del regime forfetario e non superano i consueti limiti previsti per l'accesso alla contabilità semplificata **viene introdotto dal 2017 come regime naturale un nuovo regime fiscale** di determinazione del reddito ai fini IRPEF e del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo un criterio di cassa ibrido (perché non esteso a tutti i componenti di reddito), in sostituzione del criterio della competenza, ferma restando la possibilità di opzione per il regime di contabilità ordinaria che non subisce modifiche tranne la **durata triennale** dell'opzione in luogo di quella annuale;
  - per le suddette imprese viene prevista la possibilità, con **opzione di durata triennale**, di considerare incassati e pagati nell'anno i ricavi e le spese risultanti da documenti registrati, o soggetti ad obbligo di registrazione, entro la fine dell'anno, consentendo così di evitare il monitoraggio degli incassi e pagamenti altrimenti necessario ai fini della determinazione del reddito d'impresa;
- **viene introdotto dal 2017 per le imprese in contabilità ordinaria** per obbligo o per opzione **un particolare regime fiscale opzionale** di durata almeno **quinquennale** che prevede la tassazione del reddito d'impresa non prelevato dall'imprenditore o dai soci con la stessa aliquota IRES che colpisce il reddito d'impresa delle società di capitali (24% dal 2017).

## La determinazione del reddito d'impresa dei semplificati in base al criterio di cassa

La nuova versione dell'art.66 del DPR 917/1986, relativo alla determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata, stabilisce che per la determinazione del reddito in deroga al criterio di competenza assumano rilevanza ricavi, interessi e dividendi percepiti e le spese pagate, mentre vengono confermate le regole di determinazione e imputazione temporale di alcuni componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive (comprese le perdite su crediti), ammortamenti e accantonamenti ai fondi di quiescenza e previdenza (fondo TFR dipendenti e fondo TFM amministratori).

Tra i componenti positivi vanno comunque considerati secondo le vecchie regole il valore normale dei beni merce assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore e i redditi degli immobili diversi dai beni merce e dai beni strumentali (cosiddetti immobili patrimonio i cui redditi concorrono al reddito d'impresa secondo le modalità previste dal DPR 917/1986 per i redditi fondiari).

Tra i componenti negativi vanno comunque calcolate secondo le vecchie regole le deduzioni forfetarie previste per agenti e rappresentanti, distributori di carburante ed autotrasportatori.

In coerenza con l'introduzione del principio di cassa viene poi soppressa dal 2017 la disposizione agevolativa dell'art.66 che consentiva ai soggetti in regime di contabilità semplificata di dedurre i costi, di importo fino a 1.000, di competenza di due periodi d'imposta relativi a contratti con corrispettivi periodici, nell'anno di registrazione del relativo documento di spesa.

Per evitare salti o duplicazioni di imposta, in caso di passaggio dal regime di competenza al regime di cassa e viceversa viene stabilito che i ricavi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Inoltre sempre per evitare fenomeni di doppia imposizione, il reddito del primo periodo d'imposta in cui si applica il principio di cassa è ridotto dell'importo delle **rimanenze finali** che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente determinato in base al criterio di competenza (regime semplificato in vigore fino al 2016 o regime di contabilità ordinaria). Resta invariato il regime delle **perdite** che perciò non potranno essere riportate a nuovo ma che potranno essere compensate con le altre tipologie di reddito che il contribuente dichiara nello stesso periodo d'imposta.

Il nuovo regime di contabilità semplificata permette di evitare alcune scritture d'assestamento richieste dall'applicazione del regime di competenza (rilevazione delle rimanenze di beni e di lavori in corso, rilevazione delle fatture da emettere e da ricevere, rilevazione di ratei e risconti, rilevazione degli acconti versati/ricevuti come crediti/debiti anziché come costi/ricavi).

Restano comunque da rilevare le quote di ammortamento e di accantonamento al fondo TFR e TFM.

## La determinazione della base imponibile IRAP dei semplificati in base al criterio di cassa

Lo stesso criterio di cassa dal 2017 vale anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP per le imprese individuali e le società di persone che abbiano adottato il nuovo regime semplificato con la conseguenza che ad esempio nella rilevazione della produzione ai fini IRAP non assumono più rilievo per tali soggetti le variazioni delle rimanenze anche se, limitatamente al primo anno in regime di cassa, assumono rilevanza le rimanenze iniziali di beni e servizi in corso di esecuzione corrispondenti alle rimanenze finali dell'ultimo anno in regime di competenza.

## I limiti dei ricavi per l'accesso o la permanenza nel nuovo regime semplificato

La legge di bilancio 2017 modifica l'articolo 18 del DPR 600/1973 relativo alla tenuta della contabilità semplificata prevedendo che i limiti dei ricavi stabiliti per l'accesso o la permanenza nel regime di contabilità semplificata nell'anno successivo vadano considerati in base al criterio (di cassa o di competenza) seguito per la determinazione dei suddetti ricavi nell'anno precedente.

I limiti dei ricavi **per l'accesso alla contabilità semplificata**, per imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (limitatamente all'esercizio di attività commerciali) restano i seguenti (in caso di inizio attività **ragguagliati** ad anno ossia divisi per il numero dei giorni di attività e moltiplicati per 365):

<b>400.000 euro</b> limite dei ricavi per le imprese che hanno per oggetto la prestazione di <b>servizi</b>
<b>700.000 euro</b> limite dei ricavi per le imprese che hanno per oggetto <b>altre attività</b>

Di conseguenza i ricavi dell'anno n, per la verifica del rispetto dei limiti di 700.000 euro o 400.000 euro ai fini dell'individuazione del regime da adottare per l'anno n + 1, vanno considerati in base al criterio di cassa (**ossia ricavi percepiti**) se nell'anno n era utilizzato il nuovo regime semplificato (o il regime forfetario) oppure vanno considerati in base al criterio di competenza (**ossia ricavi conseguiti**) se nell'anno n era utilizzato il vecchio regime semplificato (solo per il 2016) o il regime di contabilità ordinario.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono **al netto del prezzo corrisposto al fornitore** dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili, si considerano ricavi **gli aggi percepiti** spettanti ai rivenditori (art.18 comma 10 DPR 600/1973)

In caso di **esercizio contemporaneo** di prestazioni di servizi ed altre attività per valutare il superamento del limite occorre considerare le modalità di annotazione dei ricavi secondo la seguente tabella.

Modalità di annotazione dei ricavi	Limite da considerare
<b>Ricavi delle attività esercitate distintamente annotati</b> <sup>1</sup> sempreché complessivamente i ricavi non superino i 700.000 euro (casistica che si verifica con maggiore frequenza dato che normalmente vengono utilizzati sottoconti distinti per la prestazione di servizi e per le vendite di beni)	Limite relativo all'attività prevalente. Quindi: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ se l'attività prevalente esercitata è quella di prestazioni di servizi il limite di ricavi applicabile è pari a <b>€400.000</b>;</li> <li>➤ se l'attività prevalente è quella diversa, ad esempio, commercio, il limite dei ricavi applicabile è pari a <b>€700.000</b></li> </ul>
<b>Ricavi delle attività esercitate non distintamente annotati</b> (ad esempio perché viene utilizzato un unico sottoconto per la registrazione dei ricavi)	<p style="text-align: center;"><b>700.000 euro</b></p> ossia il limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi

Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti sopra indicati ma il contribuente ha facoltà di adottare il **regime ordinario con un'opzione** che resta valida finchè non è revocata e che vincola il contribuente **per un triennio**.

<sup>1</sup> La distinta annotazione dei ricavi può essere ottenuta anche con l'utilizzo di sottoconti distinti e non va quindi confusa con la contabilità separata prevista ai fini iva dall'art.36 del DPR 600/1973.

Il regime di contabilità semplificata può essere adottato anche nel primo anno di attività se il contribuente ritiene di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti previsti.

### I registri contabili delle imprese che adottano il nuovo regime semplificato

Viene totalmente sostituito l'art.18 del DPR 600/19723 relativo alla tenuta della contabilità semplificata delle imprese minori per adeguarlo al nuovo criterio di cassa per la determinazione del reddito. Vengono in particolare previsti i due seguenti sistemi contabili alternativi

<b>Registro degli incassi Registro dei pagamenti</b>	Con l'annotazione cronologica in due registri distinti dei ricavi percepiti e delle spese pagate indicando per ciascun incasso o pagamento: <i>a)</i> il relativo importo; <i>b)</i> le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; <i>c)</i> gli estremi della fattura o altro documento Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno annotati in tali registri gli altri componenti positivi e negativi di reddito.
<b>Registri Iva</b>	Con le consuete annotazioni
<b>Registro cespiti</b>	Con le consuete annotazioni (in base al richiamo contenuto nell'art.66 comma 2 del DPR 917/1986)

### Oppure

<b>Registri Iva</b>	Con le consuete annotazioni e integrati: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ con separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA;</li> <li>➤ con l'annotazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi degli altri componenti positivi e negativi di reddito diversi da ricavi e spese;</li> <li>➤ con l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti indicando le relative fatture (in tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere separatamente annotati nei registri stessi nell'anno di incasso o pagamento, in modo analitico, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA).</li> </ul>
<b>Registro cespiti</b>	Con le consuete annotazioni (in base al richiamo contenuto nell'art.66 comma 2 del DPR 917/1986)

### **Opzione triennale per il regime di cassa virtuale (registrato = incassato/pagato)**

In alternativa a tali sistemi contabili può essere scelto un ulteriore regime contabile che ha anche implicazioni fiscali in quanto si basa sulla presunzione legale di incasso/pagamento nell'anno di registrazione dei documenti nei registri IVA. Il comma 5 del nuovo art.18 del DPR 600/1973 prevede infatti che con opzione, **vincolante per almeno un triennio**, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Registri Iva	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ con le consuete annotazioni e integrati con separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA;</li> <li>➤ con l'annotazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi degli altri componenti positivi e negativi di reddito diversi da ricavi e spese.</li> </ul>
Registro cespiti	Con le consuete annotazioni (in base al richiamo contenuto nell'art.66 comma 2 del DPR 917/1986)

Con tale regime contabile/fiscale non si rende necessario introdurre il monitoraggio degli incassi/pagamenti pur non dovendo più eseguire le rilevazioni di fine anno relative a ricavi e spese richieste dall'applicazione del regime di competenza (rilevazione delle rimanenze di beni e di lavori in corso, rilevazione delle fatture da emettere e da ricevere, rilevazione di ratei e risconti, rilevazione degli acconti versati/ricevuti come crediti/debiti anziché come costi/ricavi).

### **Valutazioni di convenienza relative all'adozione del regime di cassa**

#### **Vantaggi**

Il criterio di cassa dovrebbe portare ad una tassazione più equa perché legata all'effettiva percezione dei ricavi e quindi alla reale capacità contributiva soprattutto per le imprese che lamentano difficoltà e ritardi nell'incasso dei crediti.

#### **Svantaggi**

La determinazione del reddito basata sul criterio di cassa introduce la necessità del monitoraggio dei flussi finanziari anche per i soggetti in contabilità semplificata costringendoli a procedure simili a quelle previste per la gestione delle imprese in contabilità ordinaria con conseguenti complicazioni soprattutto per le imprese di minori dimensioni non dotate di addetti amministrativi. Tali complicazioni sono essenzialmente legate alla necessità per l'impresa di fornire la documentazione che attesti l'avvenuto incasso o pagamento e, per chi gestisce la contabilità, di eseguire le relative registrazioni contabili aggiuntive con conseguente inevitabile incremento costi. A tali complicazioni tuttavia non corrisponde l'impianto di una contabilità strutturata e quindi i vantaggi propri della contabilità ordinaria (maggiore controllo della situazione aziendale consentito dalla partita doppia, accesso ad agevolazioni come l'ACE o a regimi opzionali come quello dell'IRI, rispetto degli obblighi contabili civilistici che richiedono, tranne che per i piccoli imprenditori, la tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e dei mastri, anche per evitare il reato di bancarotta semplice in caso di fallimento).

L'aggravio di costi e procedure è evitabile se si opta per il regime di cassa virtuale che però, per chi non può posticipare al momento dell'incasso dei ricavi l'emissione del documento fiscale iva (come invece possono fare i soggetti che effettuano prestazioni di servizi senza essere obbligati al rilascio di scontrino o ricevuta), finisce per annullare il vantaggio principale del criterio di cassa costituito dalla posticipazione del pagamento delle imposte dirette in base all'effettiva percezione dei ricavi, con l'aggravante dell'impossibilità di dedurre le perdite su crediti ai sensi dell'art.101, data la presunzione legale del loro incasso.

Chi ha un elevato valore di rimanenze finali al 31/12/2016 (o comunque nell'ultimo anno di applicazione del criterio di competenza), corre il rischio di evidenziare nel primo anno in regime di cassa perdite non recuperabili negli anni successivi (ma compensabili con gli altri redditi dell'anno stesso).